

ALLEGATO <sup>n° A 9</sup>  
AL N. 1265 DI REP.

===== STATUTO =====

**Articolo 1 (Denominazione)** =====

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e ss.mm.ii. l'Associazione di Promozione sociale denominata **"Famiglia&Sussidiarietà - APS"**, associazione antiracket e antiusura, apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro. =====

**Articolo 2 (Sede)** =====

L'Associazione ha sede in Matera, Via Ettore Maiorana n. 31. Potrà costituire sedi secondarie e filiali in tutto il territorio nazionale. =====

**Articolo 3 (Efficacia dello Statuto)** =====

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. =====

**Articolo 4 (Scopo)** =====


L'Associazione, apartitica, in ossequio al disposto dell'articolo 15 comma 4 della Legge 108/96, nonché dell'art. 111 del D.Lgs 385/1993 (T.U.B.) e delle relative disposizioni attuative emanate con D.M. 176/2014, ha come scopo il raggiungimento di obiettivi in inclusione sociale e finanziaria. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e e ss.mm.ii. prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: =====

- promuovere informazione e formazione per l'educazione all'uso responsabile del denaro; =====

- contribuire alla crescita individuale delle coscienze, stimolare le vittime del racket delle estorsioni, dell'usura e di ogni forma di illegalità alla denuncia ed alla collaborazione con le forze dell'ordine; =====

- promuovere, coordinare, orientare e proporre scelte programmatiche e progettuali per la destinazione d'uso, e/o l'utilizzazione, e/o la gestione di aziende, beni mobili ed immobili, confiscati alle organizzazioni criminali, comunque denominate; =
- prevenire il fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996 e di eventuali successive modificazioni, ed alle vittime del racket ai sensi dell'art. 13 della legge n. 44 del 1999 e successive modificazioni, sulla base di criteri di collegamento territoriale; =====
- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza; =====
- prestare ogni forma di assistenza anche attraverso assistenza legale ai danneggiati da attività estorsiva o usuraria e da ogni altra forma di illegalità; =====
- stipulare convenzioni con Istituti di Credito; =====
- costituirsi parte civile, ai sensi della legge 108/96, nei giudizi penali per usura ed estorsione; =====
- designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura, del racket e simili piaghe sociali; =====
- organizzare attività, pubblicazioni e manifestazioni di tipo promozionale e culturale, a favore dell'associazione per la diffusione della cultura della legalità; =====
- promuovere adeguate attività di studi, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui all'articolo 2 del presente statuto; ==
- cooperare, anche a mezzo di adesioni a federazioni di settore, con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente statuto; =====

Angelo Fatti  
 Segretario



- richiedere il riconoscimento da parte dello Stato e/o della Regione e potrà avvalersi delle possibilità previste dalla legge n. 108 del 07.03.1996 e n. 44/99 e successive modificazioni. =====

L'Associazione potrà prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economica o finanziaria, idonee garanzie, a sostegno della concessione di credito con essa convenzionati, di provata responsabilità e sensibilità al problema, che eventualmente istituiranno sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie, con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato dal Presidente del Consiglio Direttivo, che relazionerà annualmente, o alla prima riunione utile, allo stesso Consiglio. =====

L'Associazione, per corrispondere al suo scopo solidaristico, potrà assegnare a richiedenti meritevoli in difficoltà economiche e/o a rischio di usura somme di denaro provenienti dal suo Patrimonio privato, da contributi Statali, Regionali, Provinciali e/o Comunali, senza rimborso, sotto forma di sussidi, di contributi, o di altre forme di sostegno economico nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo. =

L'Associazione potrà beneficiare dei fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'Associazione si atterrà ai seguenti criteri di merito: =====

1. effettivo stato di bisogno del richiedente; =====
2. serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
3. capacità di rimborso dell'interessato (in base al reddito o alla situazione patrimoniale); =====
4. fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura. =====

L'Associazione potrà avviare l'esercizio dell'attività di microcredito sociale, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente, quali ad oggi le prescri-

zioni di cui al summenzionato art. 111 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) ed alle relative disposizioni attuative emanate con il D.M. 176/2014. =====

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. =====

#### **Articolo 5 (Associati)** =====

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. =====

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il numero minimo di associati persone fisiche è 7 (sette). =====

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. =====

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative. =====

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. =====

#### **Articolo 6 (Volontari)** =====

L'Associazione deve avvalersi in prevalenza dell'apporto volontario dei propri asso-

ciati e può avvalersi, altresì, dell'opera di volontari. =====

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. =====

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. =====

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

**Articolo 7 (Ammissione degli Associati) =====**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. =====

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. =====

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere,

entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. =====

**Articolo 8 (Recesso ed esclusione)** =====

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. =====

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare l'eventuale quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. =====

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. ==

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. =====

**Articolo 9 (Organi dell'Associazione)** =====

Sono Organi dell'Associazione: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente; =====

d) l'Organo di Controllo. =====

**Articolo 10 (Assemblea degli Associati)** =====

**A) Funzioni** =====

L'assemblea degli associati: =====

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e

il Revisore; =====

– approva il bilancio di esercizio; =====

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabi-

lità nei loro confronti; =====

– delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; =====

– approva i regolamenti dei lavori assembleari; =====

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Asso-

ciazione; =====

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono

domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; =====

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. ==

**B) Convocazione** =====

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associa-

zione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal-

la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richie-

sto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. =====

L'assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la

necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre associati aventi di-

ritto di voto. =====

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno,

dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e

l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato almeno sette giorni pri-

ma dell'assemblea. =====

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. =====

**C) Diritto di voto** =====

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno sessanta giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ogni associato ha diritto a un voto. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. =====

Il voto si esercita in modo palese. =====

**D) Svolgimento** =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. =====

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al



fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. =====

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. =====

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante. =====

**E) Maggioranze** =====

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. =

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. =====

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presen-

ti. =====

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. =====

**Articolo 11 (Consiglio Direttivo) =====**

**A) Funzioni =====**

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. =====

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

Spetta al Consiglio Direttivo di: =====

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; =====

– convocare l'Assemblea degli associati; =====

– provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati; =====

– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; =====

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; =====

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più


in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare eventuali quote associative; =====

– deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; =====

=====

=====



A handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CANTIERA DI TORINO' at the top and 'C.A.A. DI TORINO' at the bottom, with a central emblem.

– sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; =====

– consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive

ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI

(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),

Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; =====

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; =====

– promuovere e organizzare gli eventi associativi; =====

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'as-

semblea o di competenza di altri Organi. =====

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe

per il compimento di atti o categorie di atti determinati. =====

**B) Composizione** =====

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 7

(sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Di-

rettivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) eser-

cizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto e-

sercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi so-

no rieleggibili per tre mandati consecutivi. =====

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professio-

nale; =====

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; =====

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri

dell'associazione. =====

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presen-

za di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per

Legge. =====

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice  
Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. =====

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri  
provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assem-  
blea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la so-  
stituzione è avvenuta. =====

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo  
svolgimento dell'incarico. =====

Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbia-  
no procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli artt. 629 e 644 del  
c.p. nonché per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o abbia-  
no subito sentenze di condanna per i medesimi reati. =====

**C) Funzionamento** =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avvi-  
so contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco  
delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in o-  
gni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. =====

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette)  
giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato  
con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. =====

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di vo-  
to, i componenti dell'Organo di Controllo. =====

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale con-

vocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. =====

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante. =====

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. =====

**D) Doveri dell'ufficio** =====

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. =====

Ciascun consigliere ha l'obbligo di vigilare sul patrimonio minimo e sul divieto di distribuzione indiretta degli utili. =====

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incari-

chi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. =====

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. =====

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. =====

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. =====

**Articolo 12 (Presidente dell'Associazione)** =====

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. =====

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. =====

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. =====

Il Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione potrà assumere obbligazioni, impegni od iniziative nell'ambito dello specifico mandato di volta in volta conferitogli dall'Assemblea, ovvero, nei casi d'urgenza, con ratifica della medesima da richiedere con convocazione straordinaria entro i quindici giorni successivi. Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavoro-

ri e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. È autorizzato a eseguire incassi, emettere pagamenti tramite conto corrente bancario e/o postale, sottoscrivere convenzioni Bancarie e contratti utili per l'attività dell'Associazione e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal socio più anziano, fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo, da convocare in 30 giorni e non oltre. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. =====

**Articolo 13 (Organo di Controllo) =====**

**A) Funzioni =====**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, oltre a monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo perseguimento delle attività di interesse generale, al corretto svolgimento delle attività diverse ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017. =====

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di

	voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il	
	bilancio. =====	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. =====	
	<b>B) Composizione</b> =====	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone	
	non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori le-	
	gali, commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo, avvocati, consulenti del lavo-	
	ro, professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche. =====	
	I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro (quattro) esercizi e	
	sono rieleggibili. =====	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio	
	Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, <i>una tantum</i> , durata ultra	
	o infra quinquennale. =====	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399	
	cod. civ. =====	
	La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di	
	componente del Consiglio Direttivo. =====	
	Tutti i membri sono ugualmente responsabili verso l'Ente e verso i terzi. =====	
	<b>Articolo 14 (Revisione legale dei conti)</b> =====	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina	
	un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso	



tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

L'organo deputato alla nomina, ha l'incarico di stabilire, di volta in volta, la forma più adatta per l'attività di revisione. =====

**Articolo 15 (Patrimonio dell'Associazione) =====**

**A) Composizione =====**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi e/o prestiti infruttiferi degli associati, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dall'Unione Europea e da Organismi internazionali, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. =====

Si compone di: =====

- un Fondo di dotazione di euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione "Famiglia&Sussidiarietà" strumentale al riconoscimento della personalità giuridica; =====

- un ulteriore fondo che potrà essere costituito per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni e Fondazioni di prevenzione al fenomeno dell'usura ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro del 6 agosto 1996 previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108; =====

- a eventuali somme prelevate dagli avanzi di esercizio, che il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, disporrà di destinare all'incremento del patrimonio. =====

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. =====

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica. =====

**B) Funzione** =====

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4. =====

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. =====

[ Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; =====

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; =====

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.] =====

**C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare** =====

Gli enti con personalità giuridica e iscritti nel Registro delle Imprese, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e ss. del codice civile. =====

**Articolo 16 (Bilancio)** =====

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. =

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. =====

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. =====

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. =====

**Articolo 17 (Clausola compromissoria) =====**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Matera. ==

**Articolo 18 (Personale retribuito) =====**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. =====

**Articolo 19 (Assicurazione volontari) =====**

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017. =

**Articolo 20 (Devoluzione) =====**

In caso di estinzione o scioglimento, l'intero patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme

parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. In caso di perdita della qualifica (cancellazione dal Runts), l'ente che intende continuare ad operare ai sensi del codice civile, oggetto di devoluzione sarà l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente stesso è stato iscritto nel Registro. =====

**Articolo 21 (Rinvio)** =====

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. =====

**Articolo 22 (Norme transitorie)** =====

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. =====

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo.

Pisticci, frazione Marconia, 13 dicembre 2019

Notaio Ilaria Chiaradia